

Decreto Legislativo 5 maggio 1948, n. 589

Riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti.

(Pubblicato nella G.U. 4 giugno 1948, n. 128 e ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1949, n. 968)

1. Al controllo della Corte dei conti sui rendiconti amministrativi e sulle contabilità sono delegati consiglieri, coadiuvati da primi referendari e referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed impiegati. Un presidente di sezione ne coordina l'azione.

Il presidente di sezione ed i consiglieri di cui al precedente comma fanno parte della Sezione di controllo.

Restano salve le disposizioni del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180¹.

2. All'eliminazione dell'arretrato esistente in materia di riscontro consuntivo e di contenzioso contabile alla data del 30 giugno 1944 si provvede con le norme degli artt. 81, 82 e 84, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 .

Sono devoluti alla competenza della Sezione speciale del contenzioso contabile:

a) i conti giudiziali già pervenuti alla Corte e sui quali, alla data del 30 giugno 1944, non sia stata emessa definitiva pronuncia e quelli, non ancora pervenuti, per le gestioni a tutto l'esercizio 1943-44;

b) i giudizi di responsabilità relativi a denunce anteriori al 1° luglio 1944.

Resta ferma la disposizione del primo comma dell'art. 84, del citato testo unico limitatamente ai giudizi, ai decreti di discarico e alle dichiarazioni di regolarità, attribuiti alla competenza della Sezione speciale dal testo unico stesso.

3. A ciascuna Sezione speciale giurisdizionale per le pensioni di guerra è assegnato, oltre il presidente titolare, un presidente aggiunto².

4. Il procuratore generale ed i vice procuratori generali sono scelti fra i magistrati della Corte dei conti di pari grado o del grado immediatamente inferiore³.

I vice procuratori generali sono nominati con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e con le stesse modalità è disposto il passaggio dei magistrati dalle funzioni requirenti alle giudicanti o da queste a quelle, a loro domanda o per esigenze di servizio⁴.

Al procuratore generale ed ai vice procuratori generali è estesa la disposizione dell'art. 8, ed ai vice procuratori generali quella dell'art. 9 del citato testo unico⁵.

5. Per particolari esigenze di servizio gli accertamenti di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nonché gli adempimenti previsti dagli artt. 34, 35 e 36 del citato testo unico possono essere affidati anche al personale di revisione.

6. Sono ammessi nella carriera di concetto della Corte dei conti, mediante concorso per titoli ed esami:

a) i funzionari dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato muniti di laurea in giurisprudenza, i quali abbiano due anni di servizio di gruppo A qualificato «ottimo»;

b) i procuratori che abbiano due anni di anzianità di iscrizione e gli avvocati iscritti nei rispettivi albi professionali;

¹ Recava norme sulla resa dei conti rimasti in sospenso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati

² Vedi, anche, l'art. 116, L. 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni in materia di pensioni di guerra

³ Vedi, anche, l'art. 13, L. 20 dicembre 1961, n. 1345

⁴ Vedi, anche, l'art. 13, L. 20 dicembre 1961, n. 1345

⁵ L'articolo integrato dalla tabella A, annessa al presente decreto legislativo, ha equiparato il procuratore generale ed i vice procuratori generali, rispettivamente, ai presidenti di sezione ed ai consiglieri. In base all'art. 1, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 ed alla relativa tabella A il procuratore generale aveva il grado di consigliere ed i vice procuratori generali quello di primo referendario

c) gli impiegati di gruppo B della Corte dei conti in possesso della laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data del bando di concorso, e che abbiano sei anni di servizio qualificato «ottimo», ivi compreso, per non più di due anni, il servizio da essi eventualmente prestato nello stesso gruppo di altre Amministrazioni statali⁶.

Nella durata del servizio di cui alle lettere a) e c) è compreso il periodo di prova, ma non è valutabile qualsiasi altro servizio prestato in categoria inferiore.

7. L'art. 3, comma sesto, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37⁷, è modificato come segue:

«Sono del pari collocati fuori ruolo i capi degli uffici distaccati della Corte dei conti⁸ presso i Provveditori regionali alle opere pubbliche di grado non superiore al sesto e, per non oltre il numero di cinque, di grado quinto».

8. Gli impegni e gli ordini di spesa relativi alla Corte dei conti, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dal Presidente della Corte stessa. Resta ferma la competenza della Ragioneria centrale del Ministero del tesoro.

9. I ruoli organici della Corte dei conti sono stabiliti dalle annesse tabelle A e B⁹ viste e firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

Disposizioni transitorie

10. Nel ruolo transitorio di revisione di gruppo A previsto dall'art. 9 del regio decreto-legge 11 dicembre 1941, n. 1404¹⁰, sono istituiti quattro posti di grado quinto con la qualifica di ispettore capo di revisione.

Nel primo comma del citato art. 9 sono soppresse le parole: «continuando però a svolgere la propria carriera come se ancora appartenesse al ruolo di gruppo B nel quale si dovranno considerare non disponibili i relativi posti».

I posti del predetto ruolo transitorio che si renderanno vacanti saranno soppresi a cominciare dal grado meno elevato.

11. Nei primi due anni dall'entrata in vigore del presente decreto i limiti di anzianità di servizio richiesti dalle vigenti norme per le promozioni nei ruoli del personale della Corte dei conti sono ridotti di un anno e mezzo.

Per effetto di questa disposizione non può essere conseguita più di una promozione.

12. Ai concorsi per il grado di aiuto referendario già banditi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, e alle nomine dei vincitori, si applicano le norme in vigore alla data del decreto medesimo.

Tali norme si applicano, per quanto riguarda il titolo di studio, ai concorsi per il grado suddetto banditi dopo la data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e sino a due anni dalla data medesima¹¹.

Tabelle A e B¹²

⁶ Comma così sostituito dall'art. 1, L. 24 dicembre 1949, n. 968. La carriera di concetto è stata unificata con quella di magistratura per effetto dell'art. 10, L. 21 marzo 1953, n. 161. Vedi, ora, l'art. 12, L. 20 dicembre 1961, n. 1345

⁷ Recante norme per la costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche

⁸ Ora Delegazioni regionali della Corte dei conti per effetto dell'art. 5, L. 20 dicembre 1961, n. 1345.

⁹ Vedi, ora, le tabelle B, C, D, E, F e G, allegate alla L. 20 dicembre 1961, n. 1345

¹⁰ Recava norme per l'applicazione del R.D.L. 28 giugno 1941, n. 856, relativo al riassetto dei servizi della Corte dei conti. Vedi, ora, gli artt. 26 e 27, L. 20 dicembre 1961, n. 1345

¹¹ Così sostituito dall'art. 1, L. 24 dicembre 1949, numero 968.

¹² Si omettono le tabelle A e B contenenti, rispettivamente, il ruolo della magistratura e del personale impiegatizio per i servizi normali della Corte ed il ruolo della magistratura per i servizi di carattere transitorio e per l'eliminazione dell'arretrato perché la prima è stata modificata dalla tabella A allegata alla L. 21 marzo 1953, n. 161 e, successivamente, sostituita dalle tabelle B, D, E, F e G, annesse alla L. 20 dicembre 1961, n. 1345; la seconda è stata

